
Società Benefit

La **Legge 30 dicembre 2015, n. 208**, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Art 1 comma 376-384 ha introdotto la disciplina della cd. "**Società Benefit**".

Definizione

La Società Benefit è la società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, **persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Le finalità di beneficio comune sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Non si tratta di un nuovo tipo di società, **potendo assumere la forma della società di capitali, di persone o cooperativa**, ma di una nuova opzione a disposizione delle imprese, sia di nuova costituzione che già esistenti, cui si dà la possibilità di operare con finalità commerciali e di profitto, puntando però a produrre un impatto positivo, o a ridurre esternalità negative, su persone, comunità, territorio, ambiente, beni e attività culturali e sociali.

Ferma restando la disciplina prevista dal Codice Civile per il tipo sociale prescelto, **la società benefit deve:**

- a) **indicare nell'oggetto sociale le finalità** specifiche di beneficio comune che intend perseguire;
- b) **essere amministrata** in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei soggetti sopra indicati;
- c) **individuare il soggetto o i soggetti responsabili** cui affidare funzioni e compiti volte al perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- d) **redigere annualmente una relazione** concernente il perseguimento delle finalità di beneficio comune da allegare al bilancio di esercizio.

La società inoltre può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società Benefit” o l'abbreviazione “**SB**” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La Società Benefit che trasgredisce all'obbligo di perseguire finalità di bene comune è **soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole** (D.lgs 145/2007) **e alle disposizioni del Codice del consumo** (D.lgs 206/2005). Il potere sanzionatorio spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sul sito della Camera di commercio di Taranto www.camcomtaranto.com è disponibile la **Guida alla costituzione e gestione della "società benefit"**.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 03 Giu, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3.8 (4 votes)

Rate